

# INFORMATORE FISCALE

## SETTEMBRE 2019



### **ULTIME NOVITÀ FISCALI**

<b>Regime forfetario e detrazione figli a carico</b> <b>Risoluzione Agenzia Entrate</b> <b>22.7.2019, n. 69/E</b>	Il reddito forfetario, al lordo dei contributi previdenziali, rileva al fine della comparazione del reddito più elevato per stabilire quale genitore può fruire della detrazione per figli a carico per l'intero importo.
<b>Valori OMI</b> <b>Ordinanza Corte Cassazione</b> <b>23.7.2019, n. 19767</b>	Ai fini dell'imposta di registro l'Ufficio non può rettificare il valore di compravendita di un immobile basandosi sui valori OMI qualora gli stessi risultino astratti rispetto alla peculiare situazione dello stesso. Il caso di specie riguardava la compravendita di alcuni immobili in corso di costruzione e, in particolare, gli "scheletri degli edifici". Tale struttura risultava "deteriorata dal tempo e dagli agenti atmosferici" e "necessitava di un profondo restauro per la realizzazione delle unità immobiliari".
<b>Detrazioni riduzione rischio sismico e riqualificazione energetica</b> <b>Provvedimento Agenzia Entrate</b> <b>31.7.2019</b>	Il beneficiario della detrazione per interventi di riqualificazione energetica, può optare, oltre che per la cessione dello stesso, anche per l'ottenimento di un contributo di pari importo, sotto forma di sconto anticipato dal fornitore. A tal fine è stato aggiornato il modello utilizzabile, denominato "Comunicazione dell'opzione relativa agli interventi di efficienza energetica e rischio sismico effettuati su singole unità immobiliari".
<b>Vendita tramite piattaforma digitale</b> <b>Provvedimento Agenzia Entrate</b> <b>31.7.2019</b>	Sono stati individuati i termini e le modalità di invio dei dati relativi alle vendite a distanza di beni importati nell'UE da parte dei soggetti passivi IVA che facilitano la vendita a distanza di beni importati tramite l'uso di un'interfaccia elettronica quale un mercato virtuale / piattaforma / portale o mezzi analoghi. La prima trasmissione dei dati va effettuata entro il 31.10.2019
<b>Trasmissione telematica corrispettivi e resi merce</b> <b>Principio di diritto Agenzia Entrate</b> <b>1.8.2019, n. 21</b>	In caso di reso di un bene ad un commerciante che ha effettuato la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei corrispettivi restano applicabili anche al documento commerciale le procedure già previste per lo scontrino manuale. In particolare, la procedura di reso deve fornire gli elementi necessari per correlare la restituzione del bene ai documenti comprovanti l'acquisto originario.

## **COMMENTI**

### **LA PRENOTAZIONE DEL “BONUS PUBBLICITÀ” 2019**

Come noto, l'art. 57-bis, DL n. 50/2017, ha introdotto uno specifico credito d'imposta connesso con le “campagne pubblicitarie” poste in essere da imprese / enti non commerciali / lavoratori autonomi in un determinato periodo.

Con il DPCM n. 90/2018 sono state previste le relative disposizioni attuative, definendo:

- soggetti beneficiari;
- investimenti ammissibili / esclusi;
- limiti / condizioni dell'agevolazione;
- procedura / modalità di concessione;
- controlli.

Preme evidenziare che:

- sono ammesse al beneficio le spese sostenute per l'acquisto di **spazi pubblicitari / inserzioni commerciali** effettuate tramite stampa periodica / quotidiana (nazionale o locale) anche “on line” ovvero emittenti televisive / radiofoniche locali (analogiche o digitali);
- per accedere al credito d'imposta è necessaria la sussistenza di un “**investimento incrementale**”, ossia che l'ammontare complessivo dell'investimento effettuato sia superiore almeno dell'1% di quello sugli “stessi mezzi di informazione” dell'anno precedente.

Con il Provvedimento 31.7.2018, il Dipartimento per l'Informazione e l'Editoria ha approvato il modello utilizzabile per beneficiare del credito d'imposta in esame, da presentare esclusivamente in via telematica utilizzando i servizi disponibili nell'area riservata del sito Internet dell'Agenzia delle Entrate.

Ora, a seguito delle modifiche apportate dall'art. 3-bis, DL n. 59/2019, c.d. “Decreto cultura e sport” al citato art. 57-bis il bonus in esame:

- è stato reso strutturale (a regime) mediante l'utilizzo, a copertura dei relativi oneri, delle risorse del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione entro il limite complessivo (tetto di spesa) determinato annualmente con apposito DPCM;
- è concesso nella **misura (unica) pari al 75%** del valore incrementale degli investimenti effettuati (la misura maggiorata del 90% per micro-imprese / PMI / startup innovative è stata soppressa);
- **per il 2019** può essere prenotato presentando la “*Comunicazione per l'accesso al credito d'imposta*” nel periodo **1.10 – 31.10.2019**.

Alla luce del predetto intervento normativo, la disciplina relativa all'agevolazione in esame è riassumibile come segue.

<b>Soggetti beneficiari</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>◦ <b>Imprese / enti non commerciali</b></li> <li>◦ <b>lavoratori autonomi</b></li> </ul> a prescindere dalla forma giuridica / dimensione aziendale / regime contabile / iscrizione ad un Albo professionale.
<b>Investimenti agevolabili</b>	Spese <b>acquisto spazi pubblicitari / inserzioni commerciali</b> effettuate tramite: <ul style="list-style-type: none"> <li>◦ stampa periodica / quotidiana (nazionale o locale) anche “on line”;</li> <li>◦ emittenti televisive / radiofoniche locali (analogiche o digitali).</li> </ul>

	<p>Al fine dell'agevolazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◦ le emittenti radiofoniche / televisive locali devono essere iscritte presso il Registro degli operatori di comunicazione ex art. 1, comma 6, lett. a), n. 5), Legge n. 249/97;</li> <li>◦ i giornali devono essere iscritti presso il competente Tribunale / Registro degli operatori di comunicazione ed avere un direttore responsabile.</li> </ul> <p>Le spese per l'acquisto di pubblicità sono ammissibili al netto delle spese accessorie / costi di intermediazione / ogni altra spesa diversa dall'acquisto dello spazio pubblicitario, anche se ad esso funzionale o connesso.</p> <p>Risultano <b>escluse</b> le spese sostenute per l'acquisto di spazi destinati ai seguenti servizi particolari:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◦ televendite di beni / servizi di qualunque tipologia;</li> <li>◦ servizi di pronostici / giochi / scommesse con vincite di denaro;</li> <li>◦ servizi di messaggia vocale / chat-line con servizi a sovrapprezzo.</li> </ul>
<p><b>Condizioni per beneficiare dell'agevolazione</b></p>	<p>È necessaria la sussistenza di un <b>“investimento incrementale”</b>, ossia che l'ammontare dell'investimento effettuato sia superiore almeno dell'1% di quello sugli <b>“stessi mezzi di informazione”</b> dell'anno precedente. Come specificato dal Dipartimento per l'Informazione e l'Editoria nella Nota aggiornata al 24.7.2018, <i>“per «stessi mezzi di informazione» si intendono, ovviamente, non le singole testate giornalistiche o radiotelevisive, bensì il tipo di canale informativo: stampa, da una parte, emittenti radiofoniche e televisive, dall'altra”</i>.</p> <p>Come disposto dal Decreto attuativo l'incremento percentuale va riferito agli investimenti effettuati, rispetto all'anno precedente, sui predetti mezzi di informazione.</p> <p>Ciò si riflette sul fatto che, considerata la necessaria sussistenza di un <b>“investimento incrementale”</b>, sono esclusi dall'agevolazione i soggetti che non hanno sostenuto nell'anno precedente alcuna spesa pubblicitaria.</p>
<p><b>Agevolazione spettante</b></p>	<p>Come previsto dal nuovo comma 1-bis del citato art. 57-bis, il credito d'imposta in esame è concesso <b>“nella misura unica del 75% del valore incrementale degli investimenti effettuati”</b>. Pertanto, l'ulteriore aliquota pari al 90% prevista per micro-imprese / PMI / startup innovative risulta soppressa (va evidenziato che tale ulteriore aliquota, in concreto, non è mai stata applicata, in quanto subordinata al perfezionamento con esito positivo, mai avvenuto, della procedura di notifica alla Commissione UE). I relativi limiti di spesa sono distinti per:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◦ investimenti sulla stampa (anche “on line”);</li> <li>◦ investimenti sulle emittenti radio – televisive.</li> </ul> <p>In particolare, il credito d'imposta spettante è così determinato:  <b>(Investimenti anno n + 1 – investimenti anno n) x 75%</b></p> <p>L'ammontare delle spese agevolabili va individuato in base al principio di competenza ex art. 109, TUIR. L'effettivo sostenimento delle spese va attestato da un soggetto abilitato al rilascio del visto di conformità delle dichiarazioni ovvero da un Revisore legale dei conti.</p> <p>Sul punto, nella citata Nota il Dipartimento sottolinea che <i>“nel caso di investimenti pubblicitari articolati su entrambi i mezzi di informazione, l'incremento relativo all'investimento pubblicitario ... è calcolato distintamente in relazione ai due mezzi informativi, previa verifica della condizione che l'investimento nel suo complesso superi quello dell'anno precedente di un importo pari ad almeno l'uno per cento”</i>.</p>


<b>Utilizzo del credito d'imposta</b>	Il credito d'imposta può essere utilizzato esclusivamente in compensazione dopo la pubblicazione dell'elenco definitivo dei soggetti ammessi al bonus (codice tributo "6900"). Il mod. F24 va presentato esclusivamente tramite i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate.
<b>Rispetto limiti aiuti <i>de minimis</i></b>	Il bonus in esame può essere, come disposto dall'art. 1, comma 762, Finanziaria 2019, utilizzato nel rispetto dei requisiti stabiliti per gli aiuti "de minimis" di cui ai Regolamenti UE n. 1407/2013 e n. 1408/2013.
<b>Indicazione nel mod. REDDITI</b>	Il credito d'imposta spettante va indicato nel mod. REDDITI del periodo d'imposta di maturazione e di quelli di utilizzo dello stesso.
<b>Cumulabilità</b>	L'agevolazione in esame è <b>alternativa e non cumulabile</b> , in relazione alle medesime voci di spesa, con altre agevolazioni statali / regionali / europee "salvo che successive disposizioni di pari fonte normativa non prevedano espressamente la cumulabilità" dell'agevolazione stessa.

## DOMANDA DI AMMISSIONE ALL'AGEVOLAZIONE

Come previsto dall'art. 5, DPCM n. 90/2018, i soggetti interessati devono presentare, nel periodo **1.3 – 31.3 di ciascun anno**, un'apposita **istanza telematica**, da inviare, tramite la specifica piattaforma resa disponibile dall'Agenzia delle Entrate, utilizzando l'apposito modello.

**Per il 2019**, il nuovo comma 1-bis del citato art. 57-bis, prevede che l'istanza telematica (di prenotazione) va **presentata dall'1.10 al 31.10.2019**.

La determinazione del credito d'imposta spettante al singolo richiedente è effettuata sulla base dei dati relativi agli **investimenti effettivamente realizzati**, che devono essere trasmessi con la medesima modalità utilizzata per la prenotazione (la "*Dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati*" nel 2019 va trasmessa dall'1.1 al 31.1.2020).



Si rammenta che l'istanza deve contenere:

- i dati identificativi dell'impresa / ente non commerciale / lavoratore autonomo;
- il costo complessivo degli investimenti pubblicitari effettuati / da effettuare nel corso dell'anno;
- il costo complessivo degli investimenti effettuati sugli analoghi media nell'anno precedente;

**NB**

Per "media analoghi" si intendono la stampa, da una parte, e le emittenti radio – televisive

- l'indicazione dell'incremento degli investimenti su ognuno dei due media, in percentuale ed in valore assoluto;
- l'ammontare del credito d'imposta richiesto per ognuno dei due media.

Come specificato dal Dipartimento per l'Informazione e l'Editoria nella citata Nota è richiesta altresì una dichiarazione sostitutiva di atto notorio in merito all'assenza delle condizioni ostative / interdittive previste dalle disposizioni antimafia.

# SCADENZARIO

## Mese di Settembre

**Lunedì 16 settembre**

<b>IVA LIQUIDAZIONE MENSILE</b>	Liquidazione IVA riferita al mese di agosto e versamento dell'imposta dovuta.
<b>IVA COMUNICAZIONE LIQUIDAZIONI PERIODICHE</b>	Invio telematico dei dati delle liquidazioni periodiche IVA relative: <ul style="list-style-type: none"> <li>• ai mesi di aprile / maggio / giugno (soggetti mensili);</li> <li>• al secondo trimestre (soggetti trimestrali).</li> </ul> La comunicazione va effettuata utilizzando il modello approvato dall'Agenzia delle Entrate.
<b>IRPEF RITENUTE ALLA FONTE SU REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI</b>	Versamento delle ritenute operate a agosto relative a redditi di lavoro dipendente e assimilati (collaboratori coordinati e continuativi – codice tributo 1001).
<b>IRPEF RITENUTE ALLA FONTE SU REDDITI DI LAVORO AUTONOMO</b>	Versamento delle ritenute operate a agosto per redditi di lavoro autonomo (codice tributo 1040).
<b>RITENUTE ALLA FONTE OPERATE DA CONDOMINI</b>	Versamento delle ritenute (4%) operate ad agosto da parte dei condomini per le prestazioni derivanti da contratti d'appalto / d'opera effettuate nell'esercizio di impresa o attività commerciali non abituali (codice tributo 1019 a titolo di IRPEF, 1020 a titolo di IRES).
<b>IRPEF ALTRE RITENUTE ALLA FONTE</b>	Versamento delle ritenute operate ad agosto relative a: <ul style="list-style-type: none"> <li>• rapporti di commissione, agenzia, mediazione e rappresentanza di commercio (codice tributo 1040);</li> <li>• utilizzazione di marchi e opere dell'ingegno (codice tributo 1040);</li> <li>• contratti di associazione in partecipazione con apporto di lavoro ancora in essere dopo il D.Lgs. n. 81/2015 (codice tributo 1040) e con apporto di capitale o misto (codice tributo 1030) se l'ammontare dell'apporto è non superiore al 25% del patrimonio netto dell'associante risultante dall'ultimo bilancio approvato prima della data di stipula del contratto.</li> </ul>
<b>RITENUTE ALLA FONTE LOCAZIONI BREVI</b>	Versamento delle ritenute (21%) operate ad agosto da parte degli intermediari immobiliari e soggetti che gestiscono portali telematici che sono intervenuti nell'incasso / pagamento dei canoni / corrispettivi relativi ai contratti di locazione breve (codice tributo 1919).
<b>INPS GESTIONE SEPARATA</b>	Versamento del contributo del 24% - 33,72% da parte dei committenti, sui compensi corrisposti ad agosto a incaricati alla vendita a domicilio e a lavoratori autonomi occasionali (compenso superiore a € 5.000). Versamento da parte dell'associante del contributo dovuto sui compensi corrisposti ad agosto agli associati in partecipazione con apporto di lavoro con contratti ancora in essere dopo il D.Lgs. n. 81/2015, nella misura del 24% - 33,72% (soggetti non pensionati e non iscritti ad altra forma di previdenza). La Legge n. 81/2017 ha aumentato il contributo al 34,23% per alcuni soggetti (ad esempio, collaboratori coordinati e continuativi, collaboratori occasionali) non iscritti ad altra Gestione obbligatoria, non pensionati e non titolari di partita IVA.
<b>INPS DIPENDENTI</b>	Versamento dei contributi previdenziali relativi al personale dipendente, per le retribuzioni maturate nel periodo di paga di agosto.
<b>INPS AGRICOLTURA</b>	Versamento della seconda rata 2019 dei contributi previdenziali sul reddito convenzionale da parte dei coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali (IAP).

**Mercoledì 25 settembre**

<b>IVA COMUNITARIA ELENCHI INTRASTAT MENSILI</b>	<p>Presentazione in via telematica degli elenchi riepilogativi delle cessioni di beni / servizi resi, registrati o soggetti a registrazione, relativi ad agosto (soggetti mensili) considerando le nuove soglie. Si rammenta che:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• sono soppressi i modd. Intra trimestrali relativi agli acquisti (sia di beni che di servizi);</li><li>• la presentazione dei modd. Intra mensili è effettuata ai soli fini statistici;</li><li>• i soggetti non obbligati all'invio possono comunque scegliere di inviare i modd. Intra (di beni / di servizi) con periodicità sia mensile che trimestrale.</li></ul>
--	---

**Lunedì 30 settembre**

<b>SPESOMETRO ESTERO</b>	<p>Invio telematico all'Agenzia delle Entrate della comunicazione relativa ad agosto dei dati fatture emesse / ricevute a / da soggetti UE / extraUE. L'obbligo non interessa le operazioni documentate da fattura elettronica / bolletta doganale.</p>
<b>CORRISPETTIVI DISTRIBUTORI CARBURANTE</b>	<p>Invio telematico all'Agenzia delle Dogane dei corrispettivi del mese di agosto, relativi alle cessioni di benzina e gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori, da parte dei gestori di impianti di distribuzione stradale ad elevata automazione in cui il rifornimento avviene unicamente in modalità self service prepagato, non documentati da fattura elettronica.</p>
<b>INPS DIPENDENTI</b>	<p>Invio telematico del mod. UNI-EMENS contenente sia i dati contributivi che quelli retributivi relativi al mese di agosto. L'adempimento interessa anche i compensi corrisposti a collaboratori coordinati e continuativi, incaricati alla vendita a domicilio, lavoratori autonomi occasionali, nonché associati in partecipazione con apporto di lavoro con contratti ancora in essere dopo il D.Lgs. n. 81/2015.</p>
<b>MOD. REDDITI 2019 PERSONE FISICHE SOGGETTI CHE BENEFICIANO DELLA PROROGA</b>	<p>Termine entro il quale effettuare i versamenti, senza la maggiorazione dello 0,40%, relativi a:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• saldo IVA 2018 con maggiorazione dell'1,6% (0,4% per mese o frazione di mese dal 16.3);</li><li>• IRPEF (saldo 2018 e primo acconto 2019);</li><li>• addizionale regionale IRPEF (saldo 2018);</li><li>• addizionale comunale IRPEF (saldo 2018 e acconto 2019);</li><li>• imposta sostitutiva contribuenti minimi (5%, saldo 2018 e primo acconto 2019);</li><li>• imposta sostitutiva contribuenti forfetari (15%, saldo 2018 e primo acconto 2019);</li><li>• imposta sostitutiva contribuenti forfetari "start-up" (5%, saldo 2018 e primo acconto 2019);</li><li>• acconto 20% dell'imposta dovuta per i redditi a tassazione separata;</li><li>• imposta sostitutiva 12-14-16% riallineamento valore civile e fiscale beni esistenti al 31.12.2018 da quadro EC;</li><li>• imposta sostitutiva (20% - 26%) dovuta sulle plusvalenze da cessione di partecipazioni qualificate;</li><li>• cedolare secca (saldo 2018 e primo acconto 2019);</li><li>• IVIE (saldo 2018 e primo acconto 2019);</li><li>• IVAFE (saldo 2018 e primo acconto 2019);</li><li>• contributi IVS (saldo 2018 e primo acconto 2019);</li><li>• contributi Gestione separata INPS (saldo 2018 e primo acconto 2019);</li><li>• contributi previdenziali geometri (saldo 2018 e acconto 2019).</li></ul>

<p align="center"><b>MOD. REDDITI 2019 SOCIETÀ DI PERSONE SOGGETTI CHE BENEFICIANO DELLA PROROGA</b></p>	<p>Termine entro il quale effettuare i versamenti, senza la maggiorazione dello 0,40%, relativi a:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• saldo IVA 2018 con maggiorazione dell'1,6% (0,4% per mese o frazione di mese dal 16.3);</li> <li>• imposta sostitutiva 12-14-16% riallineamento valore civile e fiscale beni esistenti al 31.12.2018 da quadro EC;</li> <li>• imposta sostitutiva 12-14-16% riallineamento valore civile e fiscale a seguito di operazioni straordinarie effettuate nel 2017 e 2018. Rate per riallineamenti effettuati in esercizi precedenti;</li> <li>• imposta sostitutiva 16% (unica soluzione) riallineamento valore civile e fiscale beni immateriali a seguito di operazioni straordinarie ex art. 15, DL n. 185/2008.</li> </ul>
<p align="center"><b>MOD. REDDITI 2019 SOCIETÀ DI CAPITALI ENTI NON COMMERCIALI SOGGETTI CHE BENEFICIANO DELLA PROROGA</b></p>	<p>Termine entro il quale effettuare, senza la maggiorazione dello 0,40%, da parte dei soggetti con esercizio coincidente con l'anno solare (approvazione del bilancio nei termini ordinari), i versamenti relativi a:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• saldo IVA 2018 con maggiorazione dell'1,6% (0,4% per mese o frazione di mese dal 16.3);</li> <li>• IRES (saldo 2018 e primo acconto 2019);</li> <li>• maggiorazione IRES (10,50%) società di comodo (saldo 2018 e primo acconto 2019);</li> <li>• imposta sostitutiva 12-14-16% riallineamento valore civile e fiscale beni esistenti al 31.12.2018 da quadro EC;</li> <li>• imposta sostitutiva 12-14-16% riallineamento valore civile e fiscale a seguito di operazioni straordinarie effettuate nel 2017 e 2018 (prima rata). Rate per riallineamenti effettuati in esercizi precedenti;</li> <li>• imposta sostitutiva 16% (unica soluzione) riallineamento valore civile e fiscale beni immateriali a seguito di operazioni straordinarie ex art. 15, DL n. 185/2008.</li> </ul>
<p align="center"><b>MOD. IRAP 2019 SOGGETTI CHE BENEFICIANO DELLA PROROGA</b></p>	<p>Versamento, senza la maggiorazione dello 0,40%, dell'IRAP (saldo 2018 e primo acconto 2019) da parte di persone fisiche, società di persone e soggetti assimilati, società di capitali ed enti non commerciali con esercizio coincidente con l'anno solare.</p>
<p align="center"><b>RIVALUTAZIONE BENI D'IMPRESA SOGGETTI CHE BENEFICIANO DELLA PROROGA</b></p>	<p>Versamento dell'imposta sostitutiva (12% - 16%), senza la maggiorazione dello 0,40%, per la rivalutazione dei beni d'impresa e delle partecipazioni riservata alle società di capitali ed enti commerciali, effettuata nel bilancio 2018, e per l'eventuale affrancamento (10%) del saldo attivo ex art. 1, commi da 940 a 948, Finanziaria 2019.</p>
<p align="center"><b>DIRITTO ANNUALE CCIAA 2019 SOGGETTI CHE BENEFICIANO DELLA PROROGA</b></p>	<p>Versamento, senza la maggiorazione dello 0,40%, del diritto CCIAA 2019 (codice tributo 3850).</p>
<p align="center"><b>BONUS LIBRERIE 2018</b></p>	<p>Termine ultimo per la presentazione alla Direzione Biblioteche e Istituti Culturali dell'istanza per il bonus relativo alle spese 2018. L'istanza va presentata in via telematica tramite l'apposito portale all'indirizzo <a href="https://taxcredit.librari.beniculturali.it/sportello-domande/">https://taxcredit.librari.beniculturali.it/sportello-domande/</a></p>
<p align="center"><b>BONUS EDICOLE 2018</b></p>	<p>Termine ultimo per la presentazione al Dipartimento per l'Informazione e l'Editoria dell'istanza per il bonus relativo alle spese 2018. L'istanza va presentata in via telematica tramite l'apposito portale all'indirizzo <a href="https://www.impresainungiorno.gov.it/">https://www.impresainungiorno.gov.it/</a>.</p>
<p align="center"><b>ROTTAMAZIONE RUOLI RISORSE UE VERSAMENTI</b></p>	<p>Versamento (unica soluzione / prima rata) delle somme dovute, a titolo di risorse proprie tradizionali UE e dall'IVA all'importazione, dai soggetti che hanno aderito alla definizione agevolata dei ruoli affidati all'Agente della Riscossione nel periodo 2000 – 2017, c.d. "rottamazione-ter", presentando l'istanza di adesione (mod. DA-2018-D) entro il 30.4.2019.</p>